



PROVINCIA DI PISA  
**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta  
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente  
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

**DECRETO DEL PRESIDENTE**

Decreto nr. 87 del 29/10/2021

**Oggetto:** DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA.

**Hash:**

DEL\_DECP\_87\_2021.pdf.p7m

93B575F1711C687739B357C341645B015C4FB9E6A93E2888C6FEA493FE29D02E37AA0D59C  
B040028FC46CD8F2415481C51A248D465606684EB0714E4580706C9

Allegato A) per Decreto Comizi Istruzioni presentazione Liste.pdf.p7m

8396EDB93245C6CB9202DA67A32A82304936C07D6F3DADB4767D3B6D348C4973AF39194  
00FECF36303EF7583DED2C81E3B9CF40E8FE5D150FA451BBE98A2110D



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta  
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente  
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

## **DECRETO PRESIDENZIALE**

Proposta nr. 2972 del 2021

Decreto nr. 87/2021

**Oggetto:** DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA.

### **IL PRESIDENTE**

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014;

Con l'assistenza del Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art. 1, comma 79 lett. b), della Legge n.56/2014 in base al quale le elezioni si devono svolgere entro novanta giorni dalla decadenza dei Consigli provinciali;

Dato atto che:

- le elezioni del Presidente della Provincia di Pisa si sono svolte il 31 ottobre 2018;
- le elezioni del Consiglio provinciale della Provincia di Pisa si sono svolte in data 24 febbraio 2019;
- il 25 febbraio 2021 pertanto è la data di scadenza del mandato elettorale del Consiglio provinciale;
- ai sensi della Legge 56 del 2014 art. 1 comma 79 lettera b) l'elezione del Consiglio provinciale è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

Preso atto delle circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale servizi elettorali, n. 32 dell'1 luglio 2014 che detta le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale e delle elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali, e n. 35 del 19 agosto 2014;

Visti:

- il DL del 7 ottobre 2020 n. 125 (convertito con la Legge 27 novembre 2020, n. 159) e il DL del 31 dicembre 2021 n. 183 (convertito con la Legge 26 febbraio 2021, n. 21);
- il DL 5 marzo 2021 n. 25 "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021", (convertito con la Legge 3 maggio 2021, n. 58);
- il Decreto del Ministero degli Interni del 3 agosto 2021 con cui è stato indetto il turno ordinario annuale della consultazioni elettorali amministrative;
- il Decreto Legge 17 agosto 2021 n. 117 recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021" (convertito dalla L. 14 ottobre 2021, n. 144);

Considerato che occorre procedere alla fissazione della data di svolgimento delle consultazioni per l'elezione del Consiglio Provinciale entro **sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei Comuni della Provincia di Pisa**;

Preso atto delle comunicazioni dei Comuni della Provincia di Pisa - Buti, Castellina Marittima, Santa Luce e Vecchiano- interessati dal rinnovo degli organi elettivi, agli atti della Segreteria generale;

Accertata la propria competenza alla emanazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti;

## **D E C R E T A**

1. Di convocare nella giornata di **domenica 12 dicembre 2021** i Comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale della Provincia di Pisa, la cui votazione avrà luogo **dalle ore 8 alle ore 20,30** della medesima giornata presso la sede della Provincia di Pisa in Via Nenni n° 30 in Pisa.
2. Di approvare le **istruzioni** per la presentazione delle Liste - candidature per il rinnovo del Consiglio provinciale della Provincia di Pisa con modalità e **termini di scadenze** come specificati **nell'allegato A**).
3. Di **trasmettere il presente atto ai Comuni della Provincia di Pisa** affinché provvedano alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio del rispettivo Comune per un periodo di trenta giorni consecutivi, nonché alla comunicazione ai Consiglieri comunali in carica.

4. Di dare adeguata comunicazione sugli organi di stampa e sui social networks della data fissata per l'elezione del Consiglio provinciale.
5. Di **pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line e sul Sito Internet della Provincia - sezione Elezioni 2021.**

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Presidente**

Massimiliano Angori



PROVINCIA DI PISA

## **ELEZIONI DOMENICA 12 DICEMBRE 2021**

### **ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE - CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA: MODALITÀ E TERMINI**

Le modalità di presentazione di liste e candidati sono disciplinate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e dalla Circolare del Ministero degli Interni n. 32 dell’ 1 luglio 2014.

- Le Liste con le candidature a Consigliere provinciale della Provincia di Pisa **si presentano all'Ufficio elettorale** costituito presso la Provincia dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello di votazione, quindi **dalle 8 alle 20 di domenica 21 NOVEMBRE 2021 e dalle 8 alle 12 di lunedì 22 NOVEMBRE 2021** presso gli uffici della **Segreteria generale della Provincia di Pisa, in Via Nenni n° 30 Pisa, piano sesto.**
- Sono **eleggibili a Consigliere provinciale** i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei Comuni della Provincia di Pisa.
- Le liste devono essere corredate di un **contrassegno elettorale di forma circolare** da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la città metropolitana o la provincia. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato **un atto di autorizzazione** all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsulazione.
- Le Liste devono contenere un numero di **candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12.**
- Nelle liste **nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Ufficio Elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dall'art.1 commi 70 e 71 della Legge 56 del 2014 è inammissibile.

- La presentazione delle candidature alle Liste per il Consiglio provinciale della Provincia di Pisa, **devono essere sottoscritte da "almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto"**, quindi da almeno n. 27 firme raccolte tra i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni della Provincia di Pisa.
- I candidati non possono sottoscrivere le liste né della propria lista né di altre liste per la medesima elezione.
- La dichiarazione di presentazione alla candidatura a Consigliere provinciale della Provincia di Pisa (da produrre su moduli a forma libera con nome, cognome, data e luogo di nascita e sottoscrizioni autenticate) deve essere accompagnata dalla **dichiarazione di accettazione della candidatura.**
- Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle candidature dovranno essere **autenticate** da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990, e ss.mm.ii secondo **un fac-simile** predisposto.

Si riporta integralmente l'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n° 53 **“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”**:

*“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla [legge 6 febbraio 1948, n. 29](#) , dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#) , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#) , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#) , e successive modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) , dal [decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n. 240](#), dalla [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#) , e successive modificazioni, e dalla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.*

*Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.”*

- Le dichiarazioni di presentazione **possono** contenere la designazione del nominativo di un **delegato effettivo** ed, eventualmente, anche di un **delegato supplente**, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione delle Liste dei candidati a Consigliere provinciale, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio, designando anche i **rappresentanti di lista** presso il seggio. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del

procedimento sarà fatta al capolista.

- La designazioni di **rappresentanti di Lista** devono essere **autenticare** ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 53 /90 e devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 15.00 del sabato antecedente la votazione, oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
- Al fine di agevolare i Candidati sul **sito Internet della Provincia di Pisa Sezione ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 2021** sono riportati i **fac – simile di modulistica che potranno essere utilizzati/modificati.**

Per eventuali **informazioni** rivolgersi alla Segreteria dell'Ufficio Elettorale della Provincia:

telefono 050/929453- 050/929742 – 050/929307

e mail: [luisa.bertelli@provincia.pisa.it](mailto:luisa.bertelli@provincia.pisa.it)

[segrgen@provincia.pisa.it](mailto:segrgen@provincia.pisa.it)

[presidenza@provincia.pisa.it](mailto:presidenza@provincia.pisa.it)